



CITTA' DI IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 22/12/2025

OGGETTO: STORICO CARNEVALE DI IVREA - 6 GENNAIO 2026 - DIVIETO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE - DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE SUPERALCOLICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO che il giorno martedì 06 gennaio 2026 (Epifania), si svolgerà il primo dei numerosi eventi pubblici caratterizzanti lo “Storico Carnevale di Ivrea”.

CONSIDERATO che il suddetto evento deve coesistere con l’ordinato svolgimento degli altri aspetti del vivere quotidiano, assicurando altresì a tutti la possibilità di fruirne in modo efficace e sicuro.

CONSIDERATO che negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l’abitudine di abusare di sostanze alcoliche e superalcoliche, come riscontrato dalle Forze dell’Ordine durante i vari servizi predisposti al controllo delle manifestazioni, con gravi rischi per la salute e con conseguenze negative per la cittadinanza, dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell’alcohol.

CONSIDERATO che le conseguenze sociali e personali derivanti dall’eccessivo consumo di bevande, specialmente se superalcoliche, rivestono una valenza di interesse generale come evidenziato anche dalla Legge 125/2001 e che occorre quindi garantire sia il decoro che la vivibilità urbana, anche in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

CONSIDERATO che l’art. 10 della Legge regionale n. 38/2006, nel richiamare il divieto di cui all’art. 7 c. 4 della medesima legge, già vieta la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in caso di esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione.

RITENUTO sussistere, quindi, l’urgente necessità di disporre misure volte a superare situazioni di grave disagio sociale, incuria e degrado del territorio, nonché l’esistenza di ragioni di incolumità e sicurezza pubblica tali per cui si ritiene opportuno prescrivere alcuni divieti in seguito specificati.

RITENUTE infine sussistenti le condizioni di contingibilità e urgenza legate alle situazioni sopra descritte e, di conseguenza, necessario adottare provvedimenti volti a salvaguardare il decoro e la vivibilità urbana, nonché l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL).

VISTO l’art. 12 del D.L. 14/2017 conv. in L. 48/2017 e s.m.i.

ORDINA

MARTEDI' 06 gennaio 2026

(dalle ore 08,00 alle ore 24,00)

che vengano applicati **nell'area del "Centro Storico"**, compresa tra le seguenti vie e piazze:

Via Palestro – Piazza F. Nazionale (Piazza di Città) – Via Arduino – Piazza Gioberti (Piazza Maretti) – Via Guarnotta – Via Quattro Martiri – Via Riva – Via dei Patrioti – Via Corte d'Assise – Via Piave – Piazza N.Q. Vittorio Emanuele (Piazza Ferrando) – Via Siccardi – Via Baratono – Via Benvenuti – Vicolo San Martino – Piazza Fillak – Via Macchieraldo – Via Gariglietti – Piazza S. Marta – Via Cattedrale – Via Peana – Via Ospedale – Via Marsala – Via del Castellazzo – Vicolo dell'Arco – Vicolo dell'Orso – Corso Re Umberto – Corso Botta – Piazza Balla - Corso Cavour - Corso Garibaldi – Piazza Castello - Piazza Duomo – Piazza Borgoglio – Piazza del Borghetto – Piazza Lamarmora – Corso Nigra – Corso M. d'Azeglio (compresa l'area d'intersezione "San Lorenzo")

i seguenti divieti:

1) **Divieto di** somministrazione, vendita per asporto o per consumo sul posto, nonché la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di **bevande in contenitori di vetro o in lattine**, ovvero di qualunque altro contenitore utilizzabile per l'offesa alla persona.

2) **Divieto di** somministrazione e vendita di **bevande superalcoliche** (aventi cioè un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Si avverte che l'inosservanza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e di quelle previste dalla L.R. 38/2006, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000 e smi) e che, in caso di reiterata inosservanza, potrà essere applicata anche la misura della sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 100 del TULPS.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Gli agenti della Polizia Municipale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare i provvedimenti contenuti nella presente ordinanza.

Si precisa, inoltre, che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Torino.

IL SINDACO
Matteo CHIANTORE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione comunale di Ivrea.

